



## Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione, distinti per ruolo e fascia, per l'attribuzione di un incentivo *in tantum* ai professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Milano sulla base delle risorse disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013, secondo criteri di merito accademico e scientifico, così come previsto dall'art. 29, comma 19, della Legge 30/12/2010 n. 240 e nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 luglio 2011 n. 314 e dal D.M. 26 luglio 2013 n. 665.

### Art. 2 - Destinatari

1. Al procedimento per l'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 1 possono accedere i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato che negli anni 2011, 2012 e 2013 avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, concernenti il blocco per i suddetti anni dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi.
2. La qualifica di riferimento è quella posseduta dagli interessati al momento in cui avrebbero maturato la classe in assenza del blocco nell'anno di riferimento.
3. L'incentivo è attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore interessato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. Possono partecipare alla procedura selettiva solo coloro che abbiano pubblicato sul sito web dell'Ateneo, non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il proprio *curriculum vitae* secondo le previste procedure.
5. L'elenco provvisorio dei soggetti ammissibili alle procedure per l'attribuzione dell'incentivo è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Di tale pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 5 giorni. Subito dopo



L'Amministrazione provvederà a rendere pubblico l'elenco definitivo degli aventi diritto all'incentivo.

#### Art. 3 - Risorse

1. Le risorse assegnate all'Ateneo dal MIUR con i Decreti Ministeriali 21 luglio 2011 n. 314 e 26 luglio 2013 n. 665 sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione per fasce e ruoli in misura proporzionale alla consistenza numerica dei potenziali destinatari per ruolo e fascia, con facoltà di utilizzare per motivate esigenze fino a un terzo delle risorse disponibili a favore di diverso ruolo e fascia.
2. L'incentivo verrà attribuito esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico, a seguito di procedure di selezione distinte per anno di maturazione della progressione biennale, per ruolo e per fascia.
3. Le risorse sono distribuite, fino ad esaurimento, in misura uguale con riferimento al ruolo, tra tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono la procedura di selezione e comunque nel limite massimo del 50%, per l'anno 2011, e nella misura del 60%, per gli anni 2012 e 2013, degli aventi diritto.
4. Nel caso in cui per un ruolo o una fascia il numero dei soggetti che hanno presentato la domanda sia inferiore al 50% dei soggetti ammissibili per l'anno 2011 e al 60% per gli anni 2012 e 2013, le quote non attribuite verranno ridistribuite tra tutti i candidati risultati destinatari del beneficio.

#### Art. 4 - Valutazione

1. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal candidato nel triennio immediatamente precedente alla data di maturazione della classe. (All. n. 1)
2. Rientrano nelle attività gestionali le cariche in Organi istituzionali (monocratici e collegiali) e in Organismi istituiti a livello centrale nonché gli incarichi in Organismi esterni in rappresentanza dell'Università, conferiti dal Rettore o con delibera degli Organi di governo dell'Ateneo. Non sono valutate le cariche retribuite o indennizzate.
3. Rientrano nelle attività didattiche gli esami per i quali si è assolta la funzione di presidente della Commissione, il numero di elaborati finali di laurea e di tesi di laurea magistrale per i quali si è svolto il ruolo di relatore, le ore di didattica frontale erogate nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico per le quali non sia stata percepita una retribuzione aggiuntiva, gli insegnamenti non linguistici



tenuti in lingua straniera, nonché i progetti di formazione internazionali finanziati e gli accordi internazionali, compresi gli accordi per il rilascio del titolo doppio o congiunto, per i quali si è stati proponenti.

4. Sono valutati per la ricerca: i finanziamenti acquisiti dall'esterno, i finanziamenti per attività svolta in conto terzi, a condizione che non siano stati ripartiti, la partecipazione a progetti di ricerca nazionali, in qualità di responsabile o di coordinatore locale, o internazionali, in qualità di *principal investigator*, l'aver svolto il ruolo di relatore di tesi di dottorato o di supervisore di assegni di ricerca, il superamento della soglia di docente attivo nella ricerca, il valore espresso dal rapporto tra il numero di pubblicazioni del singolo e la mediana nell'area di riferimento (allegato n. 2), i premi scientifici conseguiti, l'aver svolto il ruolo di *chief editor* o la presidenza di *board*, l'essere stato valutatore di progetto europeo.
5. Le attività didattiche sono valutate con riferimento agli anni accademici, mentre l'attività di ricerca e quella gestionale sono valutate con riferimento agli anni solari.
6. Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli per motivi di studio o ricerca, il punteggio complessivo attribuibile al candidato è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C), dato dalla seguente formula  $C=T/(T-n)$ , dove  $T$  indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) ed  $n$  indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio.

#### Art. 5 - Bando e domanda di partecipazione

1. Il procedimento si attiva con l'emanazione, per ciascuno degli anni in cui è previsto l'incentivo, di tre distinti bandi di selezione rispettivamente per i professori di prima fascia, per i professori di seconda fascia e per i ricercatori a tempo indeterminato.
2. Il bando, a cui verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, è emanato con decreto rettorale e deve specificare:
  - a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura;
  - b) le modalità e i termini, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione della domanda di candidatura;
  - c) i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria;
  - d) le modalità di attribuzione dell'incentivo economico.



3. Gli aventi diritto che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a presentare apposita domanda utilizzando la procedura telematica resa disponibile sul sito web di Ateneo, tramite la quale i candidati presentano anche la relazione sulle attività svolte nel triennio considerato di cui all'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.
4. Ai fini della predisposizione della relazione citata al precedente comma 3, l'Amministrazione, avvalendosi delle Banche Dati di Ateneo, mette a disposizione degli interessati un'apposita scheda pre-compilata, nella quale sono riportate, per ciascun candidato, le attività didattiche, di ricerca e gestionali espletate dallo stesso in ciascun triennio considerato. Per quanto riguarda le pubblicazioni la procedura mostrerà un elenco delle pubblicazioni valide per l'attribuzione dei punteggi, da verificarsi e, se del caso, modificarsi con le modalità indicate al comma 5.
5. Ciascun candidato provvede a verificare i dati che lo riguardano riportati nella predetta scheda, segnalando negli appositi campi eventuali inesattezze riscontrate, e ad inserire le informazioni che devono essere auto dichiarate, in quanto non disponibili negli archivi informatici dell'Ateneo. L'inserimento dei dati mancanti equivale come autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per quanto riguarda le pubblicazioni, il candidato, verificato l'elenco, potrà modificare i dati esclusivamente operando su AIR.
6. La procedura telematica deve essere chiusa dal candidato entro il termine perentorio indicato dal bando, pena l'esclusione dalla selezione. All'atto della chiusura i dati contenuti nella scheda/relazione, compreso l'elenco delle pubblicazioni, come eventualmente modificati e integrati dal candidato ai sensi del comma 5 del presente articolo, saranno definitivi e non più modificabili dal candidato.

#### **Art. 6 - Criteri di selezione**

1. La valutazione comparativa viene effettuata attribuendo alle attività didattiche, gestionali e di ricerca i punteggi previsti per ciascun parametro nell'allegato n. 2 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale.



#### Art. 7 - Commissione di valutazione

1. E' costituita un'apposita Commissione, nominata dal Rettore, con il compito verificare le incongruenze segnalate dai candidati e le integrazioni apportate dagli stessi che non abbiano trovato riscontro negli atti amministrativi o negli archivi accreditati, deliberando l'accoglimento o meno del dato ai fini della valutazione. Spetta, inoltre, alla Commissione elaborare la graduatoria finale per ciascuna fascia.
2. La Commissione è composta da due professori di prima fascia, due professori di fascia e due ricercatori a tempo indeterminato. Le funzioni di Presidente sono assunte dal docente con maggiore anzianità nel ruolo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia d'incompatibilità e conflitto d'interessi.

#### Art. 8 - Verifica e validazione dei dati da parte degli uffici

1. Dopo la chiusura della procedura da parte di ciascun candidato, gli Uffici competenti per materia, provvedono, con il coordinamento dell'Ufficio responsabile del procedimento, a verificare le eventuali anomalie sui dati riscontrate dai candidati e, ove ne ricorrano le condizioni, aggiornano le relative Banche Dati. Per quanto riguarda le pubblicazioni, l'Ufficio competente validerà le registrazioni inserite o modificate dai candidati in AIR.
2. Nel caso in cui le anomalie segnalate o le informazioni aggiuntive auto dichiarate non trovino riscontro negli atti amministrativi e negli archivi accreditati, l'Ufficio responsabile del procedimento informa il candidato che avrà facoltà di inviare, entro i successivi 5 giorni, i chiarimenti richiesti e l'eventuale documentazione in suo possesso.
3. Se, a seguito del supplemento di istruttoria, i dati segnalati dovessero risultare ancora incerti, l'istanza del candidato, corredata da una breve relazione stesa dall'Ufficio competente per la materia cui il dato si riferisce, è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 7, che esprime il proprio giudizio in merito alla richiesta, entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta stessa.
4. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica descritte ai commi precedenti, è data ai candidati la possibilità di visionare la propria scheda personale, nella quale è indicato il punteggio riportato.



#### **Art. 9 - Graduatoria**

1. La Commissione, formula la graduatoria finale per ciascuna fascia, con riferimento a ciascuno dei tre anni di finanziamento.
2. La graduatoria di merito è definita sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato.
3. In caso di parità di punteggio tra più candidati prevale il candidato con la minor anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.
4. La graduatoria è pubblicata sul sito web d'Ateneo, e della pubblicazione viene data comunicazione a tutti gli interessati.
5. I candidati possono presentare, avverso la graduatoria, ricorso al Rettore entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione. In merito ai ricorsi, decide, entro i successivi 15 giorni, in via definitiva la Commissione di cui all'art. 7.

#### **Art. 10 - Attribuzione incentivo**

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, approva gli atti della procedura e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e ricercatori nel limite del 50%, con riferimento all'incentivo 2011, e del 60%, con riferimento all'incentivo 2012 e 2013, dei soggetti ammissibili alla procedura.
2. L'incentivo è erogato una tantum e in un'unica soluzione, a titolo di trattamento accessorio, in relazione all'anno di competenza.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.